



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

***REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI LOCALI
ED ISTITUZIONE DELLA "DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE DI FONTANETO D'AGOGNA"***

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/07/2024)

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Fontaneto d'Agogna.
2. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. acronimo di "Denominazione Comunale di Origine".
3. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, quello di "... tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, agricole, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio.
4. Con riferimento all'art.13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Fontaneto d'Agogna intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, industriali e commerciali del territorio fontanetese.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

ART. 2 AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, comprensive delle rispettive lavorazioni tradizionali, che a motivo della loro rilevanza e peculiarità siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali e delle attività culturali finalizzate alla loro valorizzazione che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore delle associazioni che presentino programmi di promozione e salvaguardia dei prodotti tutelati;
 - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari ed artigiane tradizionali;
 - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
 - g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto", si intende:
 - a) il prodotto tipico agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica svolta sul territorio Fontanetese;
 - b) il prodotto tipico alimentare realizzato artigianalmente all'interno del territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto

- di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente;
 3. Per "disciplinare di produzione" o "disciplinare" si intende una descrizione, secondo uno schema predisposto dal Comune di Fontaneto d'Agogna da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità provenienza ed eccellenza dello stesso; il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodiche di produzione e commercializzazione.

ART. 4

ISTITUZIONE DELLA "DE.C.O. DI FONTANETO D'AGOGNA"

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di origine di Fontaneto d'Agogna" o "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna", per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Fontaneto d'Agogna;
2. Attraverso la "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" è di esclusiva proprietà del Comune di Fontaneto d'Agogna. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.
4. La denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" è identificata da un marchio collettivo.
5. Il marchio viene approvato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione consiliare competente.
6. Il marchio è depositato presso la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

ART. 5

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente del Settore Amministrativo un registro pubblico denominato "Registro dei prodotti De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" per tutti i prodotti tipici del territorio Fontanetese che possono fregiarsi della denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna".
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) valorizzati con il rispettivo disciplinare;
 - b) le imprese, con sede legale o operativa in Fontaneto d'Agogna, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. Su proposta della commissione di cui all'art. 8, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese che producono a livello non artigianale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a. prodotti vegetali (ortaggi, frutti, ecc.), allo stato naturale, essiccati o trasformati, tipici del territorio di Fontaneto d'Agogna;
 - b. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - c. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - d. prodotti dell'apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera, etc.);
 - e. vini, distillati, liquori, cocktail e bevande analcoliche;
 - f. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - g. conserve, salse, condimenti e spezie;
 - h. piatti tradizionali della cucina fontanetese.
6. L'elencazione di cui al comma precedente ha, comunque, carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, purché in possesso dei requisiti dal disciplinare di cui all'art.3, comma 3, del presente regolamento.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

ART. 6

REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" devono essere ideati o prodotti o contenere tipicità nell'ambito del territorio Fontanetese ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità, in ossequio a tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura ed alle altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
3. Le imprese che intendono commercializzare un prodotto tutelato dalla denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna", indicando la natura "O.G.M. free", sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al registro di cui all'Art.5.
4. Le imprese che impiegano ingredienti provenienti dal territorio Fontanetese, sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al registro di cui all'Art.5.
5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

ART. 7

PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O.

1. Le richieste di iscrizione dei prodotti tipici nel registro De.C.O. possono essere avanzate da produttori o da chiunque ritenga utile promuoverle o anche, d'ufficio, dal Comune di Fontaneto d'Agogna che attiva le conseguenti verifiche, informando le imprese interessate e le Associazioni di categoria sull'opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando lo specifico disciplinare di cui all'Art.3, comma 3 del presente regolamento.
4. L'istanza di iscrizione nel Registro dei Prodotti De.C.O. deve essere presentata dal produttore (sia esso imprenditore agricolo, artigiano o esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea in occasione di sagre, fiere ed eventi di vario genere).
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare la coerenza del prodotto con le caratteristiche espresse dal suo specifico disciplinare e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) il disciplinare;
 - c) l'area geografica di produzione come meglio specificata all'art.6, comma 1;
 - d) la descrizione del processo produttivo coerente con gli usi locali e con il disciplinare di cui all'art.3, comma 3 del presente regolamento.
6. Eventuali informazioni integrative potranno essere acquisite dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

ART. 8

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta da:
 - a. Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b. un esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza nelle materie oggetto del regolamento;
 - c. un esperto di storia e tradizioni locali;
 - d. un consigliere di maggioranza;
 - e. un consigliere di minoranza.
2. Di volta in volta, possono essere inviati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore

produttivo.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo dell'amministrazione comunale.
4. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio del competente Settore Amministrativo.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, approva il disciplinare di ciascun prodotto segnalato.
9. La Commissione verifica che ogni prodotto segnalato abbia le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e rispetti il disciplinare approvato.
10. Completata l'istruttoria, la Commissione trasmette le proprie proposte alla Giunta Comunale, che approva i disciplinari ed i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O..
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O. avviene a cura del Responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia del disciplinare.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. Ogni modifica di un disciplinare deve essere approvata dalla Commissione.

ART. 9

UTILIZZO DELLA DE.C.O.

1. Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del marchio "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" alle imprese iscritte nel registro di cui all'Art. 5, mediante l'apposizione del marchio:
 - a) sul prodotto medesimo (se possibile),
 - b) sugli incarti e sul materiale di confezionamento,
 - c) sugli imballaggi,
 - d) sul materiale e sui contenuti promozionali o di esposizione.
2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna", da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

ART. 10

CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche da altro personale degli enti competenti alla sorveglianza dei prodotti alimentari.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" o venduti come tali.
3. L'azienda iscritta al Registro è obbligata a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei prodotti "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna", per lo svolgimento dei controlli necessari.

ART. 11

SANZIONI

1. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;

- d) l'uso difforme o improprio della denominazione De.C.O., accertato dal Comune, anche a seguito di segnalazione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
- 3. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
 - 4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

ART. 12

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

- 1. La struttura organizzativa comunale delegata all'esecuzione del presente regolamento viene individuata nel Settore Amministrativo, che opererà in sinergia con gli altri settori comunali eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di commercio ed agricoltura.
- 2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli precedenti.
- 3. Il responsabile del procedimento cura la tenuta dei registri di cui all'art.5.

ART. 13

INIZIATIVE COMUNALI

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
- 4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
- 5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere" ufficiale dei prodotti "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna", comprendente tutti i prodotti iscritti nel registro di cui all'Art.5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
- 6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle culture e culture tradizionali.

ART. 14

PROMOZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI ALTRI MARCHI E RICONOSCIMENTI UFFICIALI

- 1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'Art. 13, comma 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
- 2. Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti "De.C.O. di Fontaneto d'Agogna" nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al D. Lgs 173/98.
- 3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

ART. 15

TUTELE E GARANZIE

- 1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti

dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART.16

NORME FINALI

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.